

Pubblicato il 28/06/2025

N. 12815/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13178/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13178 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marco Forlivesi, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marina Bondi, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Università degli Studi «G. D'Annunzio», in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della valutazione di non ammissione a finanziamento del progetto denominato “ENHANCE” (settore SH4 “The Human Mind ad Its Complexity. Cognitive science, psychology, linguistics, theoretical philosophy”, “La mente umana e la sua complessità: scienze cognitive, psicologia, linguistica e filosofia teoretica”) presentato dal prof. Marco Forlivesi (professore ordinario presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara), quale Principal Investigator (PI), nell’ambito del bando indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022;

-della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento approvata con Decreto Direttoriale (DD) n. 1247 del 2.8.2023;

-nonché, per quanto occorrer possa:

-del bando indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022;

-Decreto Direttoriale (DD) n. 1580 del 14.10.2022;

-Decreto Direttoriale (DD) n. 490 del 7.4.2023;

-Decreto Direttoriale (DD) n. 576 del 2.5.2023;

-Decreto Direttoriale (DD) n. 1031 del 11.7.2023;

-Decreto Direttoriale (DD) n. 1351 del 25.8.2023;

-di tutti i verbali del Comitato di Valutazione del settore di ricerca SH4 (non pubblicati e non noti al ricorrente);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marco Forlivesi il 24 ottobre 2023:

-del Decreto Direttoriale n. 1371 datato 1.9.2023 e pubblicato sul sito del Ministero in data 13.10.2023;

nonché per quanto occorrer possa:

-della nota del Ministero della Ricerca – Direzione Generale della ricerca AOODGRIC.REGISTRO n. 19222 del 6.10.2023;

-di ogni altro atto connesso e conseguente non noto al ricorrente, con domanda di risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'illegittima esclusione dalla graduatoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 novembre 2023:

-del verbale della riunione del Comitato di Valutazione dei progetti del settore SH4 datato 7 luglio 2023, rilasciato in data 31 ottobre 2023;

-del verbale della riunione del Comitato di Valutazione dei progetti del settore SH4 datato 24.5.2023, rilasciato il 17.11.2023;

-di ogni altro atto connesso e conseguente non noto al ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21 dicembre 2023:

-del verbale della seduta del 20.11.2023 del Comitato di Valutazione settore SH4 di riesame del progetto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata e depositata il 18 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata, in vista dell'odierna udienza di merito, la notifica e il deposito di rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84, co. 3, c.p.a.;

Ritenuto di compensare le spese di lite fra tutte le parti, tenuto conto della già intervenuta liquidazione delle spese a carico della ricorrente, all'esito negativo della fase cautelare, stante il tenore dell'attività processuale svolta in fase di

merito, limitata al deposito di un'istanza di rinvio dell'udienza da parte della ricorrente e alla successiva formalizzazione della sua rinuncia al ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore

Giacomo Nappi, Referendario

L'ESTENSORE
Gabriele La Malfa Ribolla

IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo

IL SEGRETARIO